

**TONELLO, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per l'abolizione dei fidecommessi maggioraschi e delle sostituzioni fidecommissarie nelle provincie lombarde, napoletane e siciliane.

**PRESIDENTE.** Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

**DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER PENSIONI ALLE VEDOVE DEI MILITARI, IL CUI MATRIMONIO NON FU AUTORIZZATO.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno chiamerebbe la discussione dello schema di legge per la provvista di materiale da scavazione dei porti dello Stato, ma non trovandosi presente il ministro dei lavori pubblici, nè quello delle finanze che ha presentato l'altro progetto che viene immediatamente dopo all'ordine del giorno, interrogo la Camera se intenda, per guadagnare tempo, che si passi tosto alla discussione del progetto di legge già stato votato da questa Camera, relativo alle pensioni alle vedove ed alla prole minorenni dei militari morti sul campo di battaglia, il cui matrimonio non fu autorizzato, progetto che ritorna emendato dal Senato. (Si! si!)

Darò lettura del progetto:

« Art. 1. Le vedove, i figli e le figlie nubili minorenni di militari così di terra come di mare che siano morti sul campo di battaglia o per conseguenza delle ferite riportate nelle campagne di guerra dal 1848 in poi, ed i cui matrimoni non siano stati autorizzati nel modo prescritto dai veglianti regolamenti, avranno nondimeno diritto alla pensione prevista agli articoli 27 e 28 della legge 27 giugno 1850 ed agli articoli 28 e 29 della legge 20 giugno 1851.

« Art. 2. Le pensioni da concedersi in esecuzione della presente legge non potranno decorrere se non dal giorno della promulgazione della medesima. »

La discussione generale è aperta.

Il deputato Macchi ha facoltà di parlare.

**MACCHI.** Ricorderà la Camera la non lunga, ma abbastanza viva discussione che ha provocato questo progetto di legge la prima volta che venne sottoposto alla sua sanzione. Alcuni della Commissione avrebbero voluto estendere questo beneficio a tutte le vedove di coloro che sono morti o moriranno combattendo per la patria, quand'anche il loro matrimonio non sia per anco contratto. Altri si limitavano a chiedere che il beneficio della legge si estendesse bensì a coloro che moriranno sui campi delle patrie battaglie, ma a patto che il loro matrimonio fosse già contratto il giorno della promulgazione della legge.

La maggioranza della Commissione, invece, propose che si accordasse questo beneficio soltanto alle vedove di coloro che sono già morti.

La Camera, respingendo la proposta di coloro che volevano si allargasse il beneficio anche a coloro che moriranno e che contrarranno il matrimonio quinc'innanzi, purchè muoiano sul campo di battaglia, ha però accordato il beneficio a coloro che moriranno in avvenire, ma il cui matrimonio fosse già concluso al giorno della pubblicazione della legge.

Portata questa legge al Senato, esso adottò il progetto quale venne formulato dalla Commissione ed accettato dal Ministero.

Ora, egli è evidente che il proposito di coloro, i quali avrebbero voluto allargare il beneficio anche alle vedove dei morituri, era di estendere tale beneficio al maggior numero di famiglie possibile.

Ma, nello stato in cui le cose ormai sono ridotte, mi pare che, per meglio raggiungere tale intento, cioè che la pensione tocchi al maggior numero possibile di vedove, sia da adottarsi al più presto il progetto di legge, anche a costo di rassegnarci ad averlo, per ora, quale ci venne nuovamente presentato dalla maggioranza della Commissione. Imperocchè, se noi volessimo estenderlo anche alle vedove di coloro che moriranno nelle battaglie future, il progetto dovrebbe passare nuovamente all'altro ramo del Parlamento, ove sarebbe sottoposto ad una votazione dubbia; e sicuramente per questa Sessione non potrebbe essere approvato.

Per queste ragioni, che vennero svolte egregiamente dall'illustre relatore della Commissione, generale Pettinengo, anche la minoranza della Commissione si rassegna a votare in favore di questo progetto di legge, senz'altra discussione.

**PRESIDENTE.** Se nessuno domanda la parola, s'intenderà chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Passeremo alla discussione degli articoli.

(Gli articoli 1 e 2 surriferiti sono approvati senza discussione.)

Siccome c'è un'elezione da riferire, così credo che sia opportuno che se ne oda il rapporto, attendendo che venga il ministro per le finanze, onde discutere anche l'altro progetto che si trova all'ordine del giorno, per venire poi ad una sola votazione sovra entrambe le leggi.

Il deputato Doria ha la parola.

**VERIFICAZIONE DI POTERI.**

**DORIA.** Ho l'onore di riferire intorno all'elezione del collegio di Caltanissetta.

Questo collegio consta di cinque sezioni; gli elettori iscritti sono 939. Alla prima votazione si presentarono 498 volanti, ed i voti si ripartirono nel seguente modo: il signor Pugliese Giannone n'ebbe 273, il signor Castiglia Benedetto 212; 15 furono dispersi. Si dovette quindi venire al ballottaggio; ma, poichè non prima del giorno 27 il presidente della sezione di Valguarnera ha presentato l'esito della votazione di quella sezione, così il ballottaggio non poté avere luogo nel giorno medesimo fissato nel primitivo decreto di convocazione. Quindi con un novello decreto emanato, il dì 5 maggio, si stabilì il giorno 19 pel ballottaggio, al quale presero parte 671 elettori. I voti si divisero nel seguente modo: il signor Pugliese Giannone ne ottenne 576, il signor Benedetto Castiglia 294; il signor Pugliese Giannone ebbe quindi un soprappiù di 82 voti sopra il suo competitore.

**BERTEA.** Domando la parola.

**DORIA.** Non vi è stata alcuna protesta; ma il I ufficio ha voluto discutere di ufficio se il decreto di convocazione del 5 maggio poteva considerarsi nei limiti della legalità, e si scisse in due. La maggioranza diceva che per l'articolo 92 il ballottaggio non poteva aver luogo se non nei termini che risultano dalla lettura dell'articolo stesso. Permettete che io testualmente lo citi:

« Dopo la prima votazione, dove niuna elezione sia seguita, l'ufficio, in persona del presidente, proclama il nome dei due candidati che ottennero il maggior numero di suffragi, e si procede, nel giorno che in previsione di questo caso sarà fissato nel decreto di convocazione, ad una seconda votazione nel modo avanti espresso.

« L'intervallo tra l'una e l'altra votazione non potrà mai essere maggiore di otto giorni.